

**DELIBERA N. 160/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  
(VICENZA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

*Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 19 e 26 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli n. 175657 e 181572) e del 3 maggio seguente (prot. n. 190769), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) a seguito della segnalazione del sig. Nicola Finco, consigliere regionale del Veneto della Lega Nord, con la quale si asserisce la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per la distribuzione ai cittadini della pubblicazione *“Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014 - 2019 edita su mandato del Comune di Bassano del Grappa [che] per fattura e modalità di inoltro sembra delineare una presunta violazione dell’art. 9 della L.28/2000”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 19 aprile 2019, in particolare indicando *“committente ed editore della pubblicazione [...] e data e modalità di diffusione della pubblicazione oggetto di segnalazione”* [...] ha ritenuto *“rifacendosi al costante orientamento dell’Agcom”*, che *“l’attività segnalata è stata svolta nel periodo di par condicio elettorale iniziato in data 25 marzo 2019, con conseguente limitazione della comunicazione istituzionale a quella avente caratteri di indispensabilità e impersonalità dei contenuti”* e nella seduta del 24 aprile 2019 ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 aprile 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Bassano del Grappa Riccardo Poletto, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *“Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019” è un volume unico edito dall’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa (come da allegata riproduzione di quanto riportato nella pubblicazione oggetto di segnalazione) che ne è il committente;*
- *tale pubblicazione è stata stampata nel mese di marzo 2019 e consegnata da una ditta incaricata dal Comune di Bassano del Grappa ai nuclei familiari cittadini prima del giorno 11 aprile 2019, data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000;*
- *pertanto, ad avviso del Comune “non si ravvisano difformità rispetto a quanto indicato dalla legge n. 28 del 2000”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Bassano del Grappa attraverso la pubblicazione e distribuzione oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, è successiva alla data di convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del colophon allegato alle memorie difensive del Comune, da cui si evince che il volume *“Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019”*,



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

editato dall'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa e stampato nel mese di marzo 2019, è stato consegnato - come da dichiarazione del Sindaco - da una ditta incaricata prima dell'inizio della campagna per il rinnovo del Comune;

PRESA VISIONE del documento informatico dal titolo "*Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019*", pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bassano del Grappa (<http://www.comune.bassano.vi.it/Media/Files/Una-storia-da-conoscere.-Bassano-del-Grappa-2014-2019>), il quale è composto di ottantaquattro pagine e reca il logo del Comune di Bassano del Grappa, l'editoriale del Sindaco Riccardo Poletto, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri con riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte nel quinquennio del mandato amministrativo da parte dell'Amministrazione uscente;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Bassano del Grappa attraverso la pubblicazione, anche sul sito istituzionale, e distribuzione alla cittadinanza del volume in questione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il documento riporta il logo del Comune di Bassano del Grappa, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei e dei consiglieri, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni. Più precisamente, le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale a far data dal 10 aprile 2019, mentre nel documento informatico in questione, aggiornato al 29 aprile 2019, vengono utilizzate espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell'Amministrazione uscente, unitamente all'editoriale del Sindaco Riccardo Poletto;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione e distribuzione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Bassano del Grappa di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione e distribuzione del volume dal titolo “*Una storia da conoscere - Bassano del Grappa 2014-2019*”, recante il logo del Comune di Bassano del Grappa, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, non ritenuta indispensabile in quanto le informazioni sulle attività svolte nel quinquennio sono già contenute nella Relazione di fine mandato disponibile sul sito a far data dal 10 aprile 2019, mentre nella versione informatica del volume aggiornata sul sito in data 29 aprile 2019 si utilizzano espressioni enfatiche da parte dell'Amministrazione uscente, unitamente all'editoriale del Sindaco Riccardo Poletto. Inoltre, il Comune di Bassano del Grappa deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bassano del Grappa e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi